



**DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE  
COMITATO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DEI SINISTRI**

**ATTO DI QUIETANZA**

I sottoscritti

quali unici eredi della Sig.ra [redacted] dichiarano di accettare la somma complessiva di € 600.000,00 (seicentomila/00), comprensiva delle spese legali, in transazione, a completo saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro, nessuno escluso ed eccettuato e, comunque, di tutto quanto potesse competere in relazione al presente sinistro e ne rilasciano, con la presente quietanza, ampia liberatoria non avendo più nulla a pretendere, rinunciando ad ogni eventuale azione sia civile che penale, nei confronti dell'[redacted] dichiarando di essere completamente soddisfatti per il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro occorso alla sig.ra [redacted] in data 23.08.11.

La presente quietanza acquisterà valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento ed incasso della somma indicata.

Atto redatto in Roma, il 04 / 07 / 2013

*Firma per quietanza*

[redacted signature area]

Modalità di pagamento

I sottoscritti

chiedono che il pagamento della somma di € 600.000,00 (seicentomila/00) venga effettuato con la modalità contrassegnata con la "X":

'' con accredito presso la Banca Credito Cooperativo (BCC) agenzia [redacted]

carattere dell'offesa, che travalica l'interesse di controparte -pure innegabilmente lesa da una defatigante quanto inutile difesa in giudizio- per nuocere al buon funzionamento della giurisdizione stessa (Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).

Parte convenuta deve quindi essere condannata ad una somma che si quantifica come da dispositivo nella misura ritenuta congrua pari alla metà delle spese legali, secondo orientamento consolidato in giurisprudenza che, in assenza di riferimenti normativi, prende tale parametro a riferimento per stabilire l'entità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. (ex multis, Trib. Milano, decreto 11 marzo 2017; Trib. Trento, sentenza 07 marzo 2013; Trib. Reggio Emilia, sentenza 18 aprile 2012 e sentenza 25 settembre 2012; Corte dei conti Puglia Sez. giurisdiz., 24 marzo 2017, n. 122; cfr. anche il protocollo del Tribunale di Verona, forse attualmente il più noto a livello nazionale, che individua per la quantificazione della sanzione una forbice compresa tra il minimo di un quarto ed il massimo del doppio delle spese di lite).

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accoglie la domanda proposta da parte attrice, e per l'effetto condanna l'██████████  
██████████ a risarcire ad ██████████  
il danno dagli stessi patito, così quantificato:

per ██████████, figlia convivente, la somma di € 264.418,00;

per ██████████, figlia convivente, la somma di € 264.418,00;

per ██████████, marito convivente, la somma di € 264.418,00;

si liquida altresì agli attori "iure hereditatis" l'importo di € 20.000,00; su tutte le somme sopra indicate sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in parte motiva, nonché gli interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;

- condanna l'██████████ a rimborsare alle controparti le spese del presente giudizio, quantificate in € 450,00 di spese ed € 27.800,00 per compensi ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

- condanna l'██████████ a corrispondere alle controparti la somma di euro 13.900,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;



- pone definitivamente a carico dell' [REDACTED] le spese di  
ctu.

Roma, 20 aprile 2018.

**Il Giudice**

**Wanda Verusio**

